



**Comune di Mulazzano  
PROVINCIA DI LODI**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'AUTORIZZAZIONE  
AL TAGLIO DEGLI ALBERI  
IN ZONA AGRICOLA**

Approvato con atto C.C. n. 37 del 16.12.2014  
Modificato CON ATTO C.C. N. 21 DEL 29.09.2015

•

## Introduzione

Il paesaggio agricolo è notevolmente mutato dal Dopoguerra ad oggi; fino a pochi decenni fa ci trovavamo davanti ad un paesaggio armonico, caratterizzato da piccoli appezzamenti ricchi di biodiversità, grazie alla presenza di filari di alberi e fasce naturali. Oggi, a causa della meccanizzazione agricola e dell'indifferenza nei confronti dei beni secondari prodotti dalle piante, il paesaggio agricolo è fortemente antropizzato ed ha perso gran parte dell'armonia che un tempo non troppo lontano lo caratterizzava. Il presente regolamento nasce, pertanto, con l'intento di salvaguardare il patrimonio arboreo esistente sul territorio comunale di Mulazzano nella sua globalità. La salvaguardia viene attuata sugli esemplari arborei che abbiano raggiunto una dimensione ragguardevole, esplicandosi anche a livello preventivo, impedendo danneggiamenti irreversibili stabilendo corrette modalità di potatura, vietando di procedere a scavi, impermeabilizzare il terreno o ammassare materiali in vicinanza degli apparati radicali, nonché fornendo un consiglio esperto al cittadino che intenda operare sulle alberature protette. La salvaguardia interessa sia le alberature di proprietà privata che quelle di proprietà pubblica. Inoltre viene introdotto il principio secondo il quale, in caso di eliminazione giustificata di un albero si rende obbligatoria la messa a dimora di un nuovo albero, scelto in funzione dello sviluppo raggiungibile a maturità e posto ad una distanza corretta da fabbricati, strade e fondi confinanti. La scelta di un albero idoneo in relazione alla sua locazione, difatti, si traduce in una minor necessità di manutenzione ordinaria (es. potatura di contenimento).

### **ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE**

**1.1** Il presente Regolamento trova applicazione nell'ambito del territorio comunale interessando sia le aree pubbliche che private a destinazione agricola, comprese anche quelle ricadenti nella perimetrazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale - PLIS dei Sillari.

Risultano comunque escluse le aree definite come bosco dalle L.R. n.8/76 e L.R. n.80/89 e successive modifiche ed integrazioni. Sono altresì escluse tutte le aree vincolate ai sensi delle vigenti leggi (es. L. 1497/39, L. 1089/39, L.R. 9/77, L. 431/85, L.R. 57/85) e quelle oggetto di norme più restrittive di quelle di seguito elencate.

**1.2** Sono protetti dal seguente Regolamento :

a) gli alberi con una circonferenza del tronco, misurata ad un'altezza di 100 centimetri da terra, superiore a 100 cm (circa 30 cm di diametro) per le specie a portamento eretto e superiore a 40 cm per le specie arbustive (circa 12 cm di diametro). Per gli alberi gestiti a ceduo, si misura la circonferenza attraverso la somma delle circonferenze dei polloni.

b) gli alberi di altezza pari o superiore a 12 metri.

c) gli alberi di particolare pregio e interesse come di seguito definiti:

- gli alberi dei generi Quercus e Acer (querce e aceri) con una circonferenza del tronco, misurata ad un'altezza di 100 centimetri da terra, superiore a 100 cm (circa 30 cm di diametro);
- gli alberi di qualsiasi genere con una circonferenza del tronco, misurata ad un'altezza di 100 centimetri da terra, superiore a 300 cm (circa 90 cm di diametro).

**1.3** L'Amministrazione Comunale può tutelare anche piante di dimensioni inferiori a quelle prescritte, che risultino di particolare interesse o pregio, previo parere degli Uffici competenti.

**1.4** L'Amministrazione Comunale può prescrivere l'esclusione di particolari piante che siano considerate infestanti e competitive con le piante autoctone.

### **ART. 2 AUTORIZZAZIONE**

**2.1** Chiunque abbia intenzione di procedere al taglio di piante rientranti nelle fattispecie di cui all'art 1.2 deve richiederne autorizzazione alla Amministrazione Comunale, presentando, almeno 10 giorni prima della presunta data di intervento, l'allegato modello di autorizzazione compilato e sottoscritto. L'autorizzazione va richiesta anche in caso di piante "morte", secche e pericolanti. L'inoltro della richiesta di autorizzazione potrà avvenire con consegna al protocollo comunale o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: [mulazzanocomune@postemailcertificata.it](mailto:mulazzanocomune@postemailcertificata.it). L'autorizzazione deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso contrario la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta. L'autorizzazione ha una validità di anni uno a partire dalla data di rilascio e dovrà essere tenuta a disposizione sul luogo dell'intervento durante lo svolgimento dello stesso per eventuali controlli da parte della Amministrazione Comunale. Tutti gli interventi indicati nell'autorizzazione dovranno essere eseguiti nell'arco di validità dell'autorizzazione.

### **Art. 3 DIVIETI**

**3.1** E' espressamente vietato abbattere, danneggiare o rimuovere, senza preventiva autorizzazione, gli alberi di cui alle lettere a) e b) dell'art.1.2

**3.2** E' assolutamente vietato abbattere, danneggiare, rimuovere gli alberi indicati alla lettera c) dell'art. 1, salvo le eccezioni di cui al punto a) dell'articolo 5.1 previamente autorizzate.

### **Art. 4 OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

**4.1** L'Amministrazione Comunale, al fine di conservare gli alberi protetti oggetto di domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 2, può prescrivere determinati interventi e modalità di esecuzione degli stessi che il proprietario e l'esecutore materiale dei lavori dovranno adottare.

**4.2** In particolare, nel caso di autorizzazione all'abbattimento è obbligatoria la piantumazione di un'altra essenza della stessa specie e varietà o della stessa classe di grandezza di quella da eliminare. La piantumazione di altre essenze non è obbligatoria solo se la pianta tagliata viene gestita a ceduo e se, entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione, i polloni (almeno tre per pianta) risultino in buona salute; in caso contrario l'autorizzato è obbligato alla piantumazione di un'altra essenza secondo quanto previsto dal presente regolamento. Il mancato adempimento è sanzionato secondo i criteri di cui al successivo art. 7.

Si evidenzia che il taglio a ceduo è ammesso solo per: pioppi, platani, salici, ontani e gelsi.

**4.3** La piantumazione andrà effettuata all'interno della stessa area a verde ove sorgono gli alberi per cui è stata concessa l'autorizzazione all'eliminazione. La piantumazione deve essere eseguita entro 1 anno dal rilascio dell'autorizzazione. Qualora la piantumazione non fosse realizzabile all'interno della predetta area con alberi della stessa classe di grandezza a causa di situazioni di eccessiva ristrettezza dei luoghi ai sensi degli artt. 892 - 895 C.C. , vicinanza ai fabbricati, vicinanza a servizi tecnologici interrati e fuori terra, potranno essere messi a dimora alberi di una differente classe di grandezza, secondo quanto disposto dall'Ufficio Tecnico Comunale. Se anche ciò non fosse possibile, viene disposta con onere a carico del richiedente la piantumazione in un'altra area, anche di proprietà comunale, indicando specie e dimensione delle piante, tempi e modalità di esecuzione dei lavori.

**4.4** Il proprietario/affittuario dovrà garantire l'attecchimento delle piante ripiantate a compensazione, per almeno 2 anni dall'impianto. Le piante ripiantate a compensazione non possono essere tagliate fino al raggiungimento delle dimensioni prescritte dall' art.1.2. Il proprietario dovrà provvedere alla sostituzione delle piante morte fino al raggiungimento delle dimensioni prescritte dall'art.1.2.

**4.5** il proprietario/affittuario è obbligato a comunicare all'Amministrazione Comunale la "morte" naturale di piante che abbiano caratteristiche indicate alla lettera c) dell'art. 1.2 (alberi di particolare interesse); in tale ipotesi, per ogni albero morto verrà prescritta la piantumazione di n. 5 alberi della stessa specie, alle condizioni previste dal presente Regolamento.

## **Art. 5 ELIMINAZIONE DI ALBERI**

**5.1** In deroga ai divieti di cui all'art. 3, potranno essere autorizzate le eliminazioni di alberi protetti ai sensi dell'art. 1 nei casi seguenti:

- a) le piante risultino essere oggetto di patologie che rendano impossibile la loro conservazione oppure risultino in condizioni di precarietà statica, tale da costituire pericolo per cose e persone;
- b) le piante risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro sviluppo vegetativo per cause naturali (es. vento, neve) o per cause antropiche (es. errate potature eseguite nel passato, ferite da automezzi, eccessivo costipamento del terreno);
- c) sostituzione graduale di alberi in un popolamento coetaneo o para-coetaneo, maturo o stramaturato;
- d) eliminazione di specie esotiche nell'ambito di un intervento di rinaturalizzazione;
- e) eliminazione di specie estranee al contesto in interventi di ripristino storico;
- f) alberi siti a distanza troppo ravvicinata da confini di proprietà o da edifici;
- g) diradamento del numero di piante eliminando quelle soprannumerarie;
- h) reale necessità di procedere a scavi o a drastiche modifiche della chioma che lesionerebbero gli alberi in modo irrimediabile.
- i) venga presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione un'ipotesi di ristrutturazione dello spazio verde ove sorgono le piante che si intendono eliminare, la quale dovrà essere approvata dagli uffici competenti. La realizzazione dell'intervento deve essere eseguita entro un anno dalla data di notifica dell'autorizzazione unita all'approvazione e sarà oggetto di verifica e controllo da parte della Amministrazione Comunale.

**5.2** Nei suindicati casi il richiedente può allegare alla domanda di autorizzazione relazioni tecniche, perizie, progettazioni e quant'altro riterrà opportuno, purché vengano prodotte da un professionista abilitato (perito agrario, agrotecnico, dottore agronomo, dottore in scienze forestali).

## **Art. 6 ESENZIONI**

**6.1** Sono esentati dalla richiesta di autorizzazione :

- a) gli interventi eseguiti direttamente o per conto della Amministrazione Comunale;
- b) gli interventi obbligatori in seguito a sentenza giudiziaria;
- c) gli interventi atti a scongiurare immediati pericoli a persone e cose;
- d) gli interventi all'interno di aziende vivaistiche, frutteti produttivi e frutteti familiari.

**6.2** In ogni caso, gli interventi sugli alberi indicati all'art. 1.2 lett. a) e b) atti a scongiurare immediati pericoli a persone e cose potranno essere effettuati comunicando per iscritto, entro 5 giorni dall'effettuazione dell'intervento, le ragioni che lo hanno determinato, allegando adeguata documentazione fotografica. In tale ipotesi si applicano comunque le prescrizioni indicate al punto 4.3 del presente regolamento (obbligo di ripiantumazione).

## **Art. 7 SANZIONI**

**7.1** In caso di inosservanza alle norme del presente Regolamento i trasgressori sono soggetti, per ciascun albero di cui all'art. 1, alle seguenti sanzioni:

### **Piante individuate alle lettere a) e b) dell'art. 1.2:**

- assenza di autorizzazione ► sanzione amministrativa pari ad € 100,00 oltre allapiantumazione di un'altra essenza della stessa specie e varietà o della stessa classe di grandezza di quella eliminata; la piantumazione andrà effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 4.3.
- esecuzione in difformità dell'autorizzazione ► sanzione amministrativa pari ad € 50,00;

La sanzione pecuniaria non è dovuta qualora il proprietario/affittuario provveda alla piantumazione, con le modalità e prescrizioni previste dal presente Regolamento, del doppio degli alberi abbattuti;

### **Piante individuate alle lettere c) dell'art. 1.2:**

- assenza di autorizzazione ► sanzione amministrativa pari a 1.000,00 euro oltre alla piantumazione di 5 altre essenze della stessa specie e varietà; la piantumazione andrà effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 4.3.

La sanzione pecuniaria non è dovuta qualora il proprietario/affittuario provveda alla piantumazione con le modalità e prescrizioni previste dal presente Regolamento, di 10 alberi della stessa specie di quelle abbattute.

**7.2** In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'art.4 il proprietario/affittuario è soggetto a sanzione amministrativa pari a € 50,00 euro per albero. La sanzione è ripetibile ogni anno, qualora la prescrizione non venisse osservata.